

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 23-3939

**Legge Regionale del 7 maggio 2013, n. 8 "Legge Finanziaria per l'anno 2013", art. 12 "Impianti olimpici di proprietà regionale" - Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici stagione sciistica 2016/2017. Autorizzazione sugli stanziamenti di bilancio 2016 e 2017.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "*Piano degli Interventi*" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;

la legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;

a seguito dell'evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;

nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali;

tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività;

in quest'ottica, l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci. Al comma 5 del medesimo articolo, la Legge ha stabilito, inoltre, che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

i Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989, erano già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa l.r.). L'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo, pertanto, di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardando la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorendo la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

la Regione ha disposto di conferire ai Comuni Olimpici (Cesana T.se, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 28.01.2014, n. 75 del 18.12.2013, n. 10 del 13.02.2014 e n. 8 del 5.02.2014.

Considerato che:

in attuazione dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, a fronte del trasferimento della titolarità dei beni, si ritiene di approvare, per la stagione sciistica 2016/2017, i criteri e le modalità di cui all'Allegato 1 "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'erogazione annuale del contributo forfetario;

il suddetto allegato, in armonia con quanto indicato nella legge, prevede il sostegno di iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza esclusivamente con riferimento alle spese di innevamento artificiale per la stagione sciistica 2016/2017, analogamente a quanto disposto per le precedenti stagioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 con, rispettivamente, la D.G.R. n. 63 – 6553 del 22.10.2013, la D.G.R. n. 22 – 478 del 27.10.2014 e la D.G.R. n. 46 – 2480 del 23.11.2015.

Ritenuto opportuno, quindi, utilizzare, per l'individuazione del contributo forfetario a favore dei Comuni di cui all'articolo 12 della LR 8/2013, per la stagione 2016/2017, i medesimi parametri di cui alle precedenti stagioni sciistiche.

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2016 n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018*";

Considerato necessario prevedere a favore dei suddetti Comuni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale ed in analogia alle precedenti stagioni sciistiche, come dalle sopraccitate deliberazioni, un adeguato sostegno economico, si ritiene di destinare, per la stagione sciistica 2016/2017, le risorse finanziarie pari ad € 3.600.000,00, disponibili sull'UPB A 2004 A 1, capitolo 151245/2016 e 151245/2017 "*Contributi per l'esercizio e la conservazione degli impianti di innevamento programmato e degli impianti di risalita trasferiti in proprietà agli Enti locali (art. 12 della L.R. n. 8/2013)*".

La Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per la stagione sciistica 2016/2017 il documento denominato "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", predisposto in applicazione dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;
- di stabilire di destinare, per la stagione sciistica 2016/2017, le risorse finanziarie pari ad € 3.600.000,00 disponibili sull'UPB A 2004 A 1), capitolo 151245/2016 e 151245/2017.
- di autorizzare la gestione degli stanziamenti di bilancio come di seguito riportato:

CAP. 151245/2016 € 500.000,00

CAP. 151245/2017 € 800.000,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”*, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

(omissis)

Allegato



**Assessorato al Turismo**

**Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport**

**Settore Offerta Turistica e Sportiva**

**LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8**  
*“Legge Finanziaria per l’anno 2013”*

**articolo 12**  
*“Impianti olimpici di proprietà regionale”*

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI  
CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**

**STAGIONE SCIISTICA 2016/2017**

### **1.1 Finalità ed obiettivi**

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell'art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire e sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati a sostegno dell'innevamento artificiale nella stagione sciistica 2016/2017.

### **1.2 Localizzazione degli interventi**

Le aree su cui insistono gli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 s.m.i. e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

### **1.3 Soggetti Beneficiari**

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

### **1.4 Tipologie di interventi finanziabili**

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 8/2013, concede, per la stagione sciistica 2016/2017, un contributo a fondo perduto per la produzione di neve programmata, che non potrà in ogni caso superare l'importo delle spese sostenute come documentate agli uffici regionali dal singolo Comune.

Tali spese si riferiscono, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti, degli ammortamenti di beni di proprietà del gestore, così come sono regolamentati con idoneo provvedimento tra Comune beneficiario e gestore dell'impianto di innevamento stesso. Questo documento dispone la concessione di contributi a fondo perduto esclusivamente a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la produzione della neve programmata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti a fune trasferiti, così come previsto al comma 5 dell'art. 12 stesso.

### **1.5 Criteri generali di calcolo del contributo**

Sulla base dell'esperienza acquisita, il conteggio del contributo forfetario da assegnare ai Comuni Olimpici, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, verrà effettuato con i medesimi parametri utilizzati per le precedenti stagioni sciistiche 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 di cui alla D.G.R. n. 63 – 6553 del 22.10.2013, alla D.G.R. n. 22 – 478 del 27.10.2014 ed alla D.G.R. n. 46 – 2480 del 23.11.2015.

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento stessi, ivi comprese le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua, di ex proprietà regionale in dotazione al richiedente.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario, al netto di I.V.A., pari ad €2.3 al mc di neve.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

**Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando che il contributo concesso non potrà superare l'importo delle spese sostenute come documentate agli uffici regionali dal singolo Comune.**

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica Sportiva, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

## **1.6 Criteri generali di valutazione**

Le domande di contributo presentate dai Comuni di cui al paragrafo 1.3 saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali nei termini che seguono.

### **1.6.1 Verifica formale**

Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente documento:

1. Domanda di contributo presentata entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.8 regolarmente sottoscritta;
2. Soggetto beneficiario rientrante tra quelli indicati al paragrafo 1.3;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi del presente documento e dell'art. 12 della L.R. n. 8/2013;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” le domande di contributo che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo stesse.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata NON E' CUMULABILE con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi nella stessa stagione sciistica.

Conseguentemente i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i. Tale limitazione interviene al fine di evitare che la Regione Piemonte eroghi un doppio contributo all'innevamento delle piste servite dagli impianti già di sua proprietà, una volta sotto forma di contributo forfetario all'ente locale, una seconda come contributo al gestore/proprietario ai sensi della citata L.R. n. 2/09 s.m.i..

### **1.7 Presentazione delle candidature**

I modelli per la presentazione della richiesta di contributo (Modello Unico e Modulo 1) saranno approvati con determina dirigenziale, pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina [www.regione.piemonte.it/turismo/cms](http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms)

Le domande devono essere trasmesse a mezzo di messaggio di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: [culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it).

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
  - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
  - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

Le candidature dovranno essere inviate, **entro e non oltre 7 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione dei modelli regionali.

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

**Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per le medesime piste nella stessa stagione sciistica.**

Analogamente, i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale, non potranno accedere, **per le medesime piste**, ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla L.R. n. 2/09 s.m.i. .

### **1.8 Liquidazione dei contributi**

I contributi concessi per la produzione della neve programmata, per la prossima stagione sciistica 2016/2017, saranno liquidati ai beneficiari - previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata – secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'importo complessivo a titolo di acconto entro il 31/12/2016;
- 50% (o quota spettante) dell'importo complessivo a saldo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei 7 mesi della stagione sciistica (da ottobre 2016 ad aprile 2017) per la produzione di neve artificiale e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con le relative fatture quietanzate. La quietanza è comprovata dal mandato di pagamento.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

### **1.9 Revoca del contributo**

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, alla revoca del contributo assegnato si provvederà nei seguenti casi:

- l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- la documentazione contabile di rendicontazione risulta non attinente all'attività sostenuta dal contributo o presenta delle irregolarità non sanabili;
- la mancata produzione della rendicontazione di spesa;

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015”*.